



SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE VETRO DOMICILIARE (1501007) PRODOTTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARRARA.

N. GARA: **CIG:**

L'anno 2022 il giorno ** del mese di ****

TRA

NAUSICAA S.P.A, (d'ora in avanti "Società" o "Stazione appaltante") con sede legale in Carrara viale Zaccagna n. 18/A- C.F. e P.IVA 00637570458, rappresentata dall'Avv. Lucia Venuti, nata a _____ il _____, C.F. _____, domiciliata presso la sede la Società, la quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la Società per il presente atto;

E

_____ (in seguito per brevità indicata come "Cooperativa" o "Aggiudicatario" o "Appaltatore") , con sede legale in _____, C.F. _____ e P.I. _____, iscritta nel registro _____ rappresentata da _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante, come risulta dalla visura camerale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Cooperativa;

PREMESSO CHE

- con procedura di gara ex art. 1, comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 76/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto indicati;
- la Cooperativa ha rimesso la propria offerta economica nella procedura di cui sopra;
- con provvedimento del _____ la Società ha preso atto delle procedure svolte, del loro esito, le ha convalidate ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all'Impresa la fornitura di _____.
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza;

1

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - FONTI, CONFLITTI E LACUNE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Capitolato Tecnico, i relativi allegati.

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;



c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto di appalto comprende le seguenti prestazioni: raccolta differenziata domiciliare degli imballaggi in vetro, (CER 15.01.07), prodotti dalle attività domestiche e dalle attività commerciali residenti nel comune di Carrara per le quali è stato attivato il sistema di raccolta porta a porta. Resta escluso dal servizio il vetro raccolto con il sistema di raccolta stradale.

La raccolta domestica dovrà avvenire nel rispetto del programma fornito da Nausicaa S.p.A. e dovrà essere realizzata nelle aree indicate nella tabella allegata. Le zone di lavoro includono altresì vicoli, rientranze e/o strade, anche se non riportate nel suddetto elenco, in quanto il servizio deve essere svolto in tutto il territorio comunale servito dal "porta a porta" (ovvero tutto il territorio fino al centro città), oltre alle utenze commerciali del Centro storico.

La definizione e suddivisione finale delle zone avverrà prima della stipula del contratto.

Il presente contratto non impegna al raggiungimento degli importi massimi previsti nella procedura di gara; per tale motivo nulla potrà pretendere l'operatore economico che sottoscriverà il presente contratto per il mancato raggiungimento di detto limite, fatta eccezione per il pagamento dei servizi correttamente eseguiti ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si obbliga a realizzare il servizio alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico, nell'offerta tecnica formulata e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara.

Il servizio deve essere espletato dall'a cooperativa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal Capitolato e dagli allegati dello stesso.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà durata dal momento della sottoscrizione per mesi nove, salvo applicazione della proroga tecnica ex art. 106 c. 11 d.lgs. 50/2016 e si riterrà comunque concluso qualora, prima della scadenza temporale, si esaurisca l'importo di gara, senza che la cooperativa possa vantare pretesa alcuna.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

[•] il presente articolo verrà completato una volta recepiti i valori dell'offerta che risulterà aggiudicataria.

Il predetto corrispettivo si riferisce alla realizzazione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'a Cooperativa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario,

Si dà atto che nel rispetto di quanto stabilito dal d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", fino al 31/12/2023, trova applicazione la revisione dei prezzi prevista dallo stesso all'art. 29 comma 1 lettera a.

Tale provvedimento di revisione sarà adottato dalla Stazione Appaltante su motivata richiesta scritta dell'Aggiudicatario.



ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato dalla Società dopo 60 giorni dall'emissione delle fatture dall'Impresa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel Capitolato.

Ciascuna fattura emessa dall'Impresa deve contenere il riferimento al contratto stipulato con la Società.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Società per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione. È vietato il subappalto.

ART. 9 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

La Cooperativa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Cooperativa stessa, quanto della Stazione Appaltante che di terzi, in virtù dei beni e delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'a cooperativa aggiudicataria deve essere provvista della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, priva di franchigia, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto, al Capitolato e alla Lettera di Invito.

La copertura assicurativa deve prevedere:

- a) la responsabilità civile verso terzi;
- b) i danni che l'Impresa deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i suoi dipendenti ancorché non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
- c) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a personale della Società occasionalmente o saltuariamente presenti nell'area di scarico della Fornitura, compresi consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante.

L'inadempimento anche di una sola clausola del presente articolo costituisce legittima causa di revoca dell'aggiudicazione definitiva, nonché causa di risoluzione di diritto del Contratto e la stazione appaltante potrà procedere ad incamerare la cauzione versata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Società. Copia della polizza dovrà essere allegata al presente Contratto.

L'Impresa, infine, si obbliga a sollevare la Società da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

A tal fine, l'Aggiudicatario ha presentato a tutela di eventuali danni subiti dalla Stazione appaltante o da terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, Polizza di assicurazione _____ (Polizza n. _____, rilasciata da _____).



ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La Società tratterà i dati forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, tramite i siti informatici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezze da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ditta aggiudicataria ha prestato garanzia definitiva, ai sensi degli artt. 103 e 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (polizza n. _____) rilasciata da _____, nell'importo di euro _____:

Detta Polizza è conforme allo schema tipo approvato con D.M. 19/01/2018 n. 31.

Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera della ditta aggiudicataria, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la suddetta garanzia, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro trenta giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

4

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Società comunicherà al momento dell'ordinativo o successivamente.

ART. 13 - PENALI

Trovano applicazione le penali previste dal capitolato tecnico.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.



Qualunque causa di ritardo nella fornitura deve essere tempestivamente comunicata dal Fornitore a Nausicaa S.p.A.; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo.

I fatti di forza maggiore che oggettivamente producano ritardi nell'esecuzione della fornitura (a titolo esemplificativo, sono considerati causa di forza maggiore gli scioperi documentati, gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o comunque impediscano per un periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi), da comunicarsi tempestivamente costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini della fornitura e della eventuale applicazione di penalità.

In caso d'inosservanza di altre prescrizioni contrattuali, la Società Appaltante diffiderà l'Impresa, a mezzo PEC o e-mail, a eliminare tale inosservanza entro il termine di 10(dieci) giorni naturali, successivi e continui.

Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l'invio di una comunicazione via fax. Ove il ritardo nella consegna della fornitura superi i 10 giorni naturali e consecutivi, resta facoltà dell'Appaltante risolvere di diritto il contratto e procedere – senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo – all'incameramento dell'intero deposito cauzionale. È fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento; mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi il fornitore dovrà procedere all'integrazione dell'importo della cauzione.

Qualora l'ammontare delle penalità, raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla presente fornitura per mezzo di altra ditta, qualora le inadempienze contrattuali del fornitore costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività di Nausicaa S.p.A., con conseguente addebito al fornitore degli eventuali maggiori oneri. E' fatta salva la facoltà di Nausicaa S.p.A. di richiedere la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi nell'esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, sono destinate.

L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, la Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, che, pena la risoluzione del contratto, dovrà essere ricostituita nella sua integrità nei termini previsti.

ART. 14 – DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E DI IMPEGNO DI CONFORMITA' AL D.LGS 231/2021 E CODICE ETICO

L'aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché del Codice Etico adottato dalla Società, pubblicati sul sito aziendale.

L'aggiudicatario si impegna:

- a rispettare i principi contenuti nel suddetto modello e a non porre in essere né comportamenti tali da integrare la fattispecie di reati ex D.Lgs. 231/01 né comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire per sé fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della stazione appaltante in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- far osservare ai propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta di cui al Codice etico adottato dalla Società;
- a impegnarsi a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di NAUSICAA Spa qualora venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, attraverso i canali a tal fine predisposti nonché su qualsiasi situazione rilevante o di qualsiasi cambiamento relativamente a quanto fin qui dichiarato.



ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell'importo annuo della fornitura;
- 4) arbitraria interruzione del servizio, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalla Società;
- 5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- 7) qualora l'aggiudicatario non rispetti i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Nausicaa S.p.A (di cui all'art. 14).

Rimane fermo il diritto per la Società al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione della Società di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 11.

ART. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, la Società contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

E' fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti e comunque l'introito dell'eventuale cauzione prestata dall'appaltatore.

ART. 17 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
- 2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito e da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;
- 3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata



in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 18 - CLAUSOLA PENALE

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, la Società previo invio all'Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L'entità delle penali è stabilita nel Capitolato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Società, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.

La Società provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

ART. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del Contratto, sono a totale carico dell'Impresa. Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese di registro, se dovute, quelle di registro e le spese di bollo, se dovute.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Impresa potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto in ossequio alle regole ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora il cessionario sia una banca o intermediario finanziario anche in ossequio alle disposizioni del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

La notifica/comunicazione inerente una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:

- dovrà essere formalmente notificata per scritto alla Società;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante:
 - ufficiale giudiziario;
 - lettera raccomandata o PEC;
 - deposito presso l'Ufficio Protocollo della Società.

In difetto, la Società non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti. Notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l'opponibilità



alla Società dell'avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alle scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.

L'Impresa è edotto che i pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere alla Società l'applicazione dell'istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l'accertamento dell'inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel Contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire alla Società di effettuare la verifica di morosità prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente.

In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il controllo, ai sensi dell'art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.

L'Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto di cessione del credito in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore della Società:

- di indicare il C.I.G., nell'atto di cessione del credito e atti consequenziali;
- di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto dedicato (ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma.

Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati in ordine alla notifica e al contenuto della cessione, la Società è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell'Affidatario/cedente.

ART. 21 - CONFIDENZIALITA' E PUBBLICITA'

La Ditta s'impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante la Stazione appaltante di cui fosse a conoscenza in forza del presente contratto.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Massa Carrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente per

Nausicaa S.p.A.
Il Direttore Generale
Avv. Lucia Venuti

Il Legale Rappresentante

*Il presente contratto, inclusa l'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, composta da n. ** pagine elettroniche è stato letto, approvato e firmato digitalmente a distanza dai contraenti.*



Viale Zaccagna 18/A
54033 Carrara MS
Tel.: +39 0585 644311
Fax: +39 0585 786578
N. verde: 800 015821
www.nausicaacarrara.it
nausicaa@pec.nausicaacarrara.it

ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, Il comma, Codice Civile il Sig. ***** dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 13, 15, 16, 17, 18, e 19 del presente Contratto.

firmato digitalmente

*per ******
Il Legale Rappresentante
*Sig. ******